



REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

(Allegato al Regolamento di Istituto)

Il Consiglio d'Istituto

VISTO	il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994; VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/03/1999;
VISTO	il D.P.R. n.347 del 6/11/2000;
VISTA	la C.M. prot. n.291 del 14/10/1992;
VISTO	il D.lgs n.111 del 17/03/1995;
VISTA	la C.M. prot. n.623 del 02/10/1996;
VISTA	la C.M. prot. n.181 del 17/03/1997;
VISTO	il D.P.C.M. n.349 del 23/07/1999;
VISTA	la C.M. prot. n. 2209 R del 11-04-2012;
VISTO	il Vademecum allegato alla Nota prot. n.674 del 03/02/2016;
VISTA	la CM prot.n.674 del 03/02/2016;
VISTA	la C.M. prot. n.2059 del 14/03/2016
VISTA	la C.M. prot. n.990 del 24/02/2017

Emana il seguente regolamento recante criteri e modalità per l'effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'integrazione culturale in sostituzione del precedente, adottato dal Consiglio d'Istituto, quale allegato al Regolamento d'Istituto, nella seduta del 15 gennaio 2015 con deliberazione n.12.

Art.1 - Definizioni

Per il presente Regolamento, le nozioni di "Uscite didattiche", "Visite guidate", "Viaggi d'istruzione" includono: le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, le partecipazioni ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi con le scuole estere, quale parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art.2 – Finalità

La scuola riconosce alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative.

Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono, dunque, inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal collegio dei docenti e dai consigli di classe, interclasse e intersezione ed essere in coerenza con gli obiettivi prioritari e la progettazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In ogni caso, ciascuna attività di quelle ricomprese nell'art.1 non potrà che attuarsi nel pieno rispetto di quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art.3 – Tipologia dei viaggi

Ai fini di un'univoca interpretazione si distinguono:



- a. uscite didattiche e visite guidate a piedi in orario scolastico¹;
- b. uscite didattiche e visite guidate con mezzi pubblici, noleggiati, o scuolabus in orario scolastico;
- c. uscite didattiche e visite guidate che si protraggono oltre l'orario scolastico (ma non oltre la giornata);
- d. viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni con l'uso di mezzi pubblici o noleggio;
- e. viaggi connessi ad attività sportive (per gruppi di alunni);
- f. scambi educativi all'estero.

Art.4 - Organi competenti

La gestione delle visite e dei viaggi rientra nell'autonomia gestionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno dell'istituto:

- il Consiglio d'Istituto predispone e approva il Regolamento generale e approva il Piano annuale delle uscite, delle visite e dei viaggi;
- il Collegio dei Docenti, nel rispetto del Regolamento, definisce gli orientamenti per la programmazione annuale e individua un docente "responsabile viaggi" (funzione strumentale);
- il Consiglio di Classe e/o il Consiglio di Interclasse, di Intersezione, delibera sulle proposte di viaggi e visite guidate, elabora i progetti, designa il docente responsabile del procedimento, propone i docenti accompagnatori;
- il Dirigente Scolastico approva in via definitiva i progetti elaborati dai Consigli di Classe, designa i docenti accompagnatori, dà esecuzione alle procedure organizzative; autorizza, su delega del Consiglio d'Istituto, uscite e visite guidate presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente sottoposte alla deliberazione dell'organo collegiale;
- il docente "responsabile viaggi" raccoglie i dati e le indicazioni di scelta dei Consigli di Classe, Sezione e Intersezione, predispone il Piano dei viaggi da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, tiene i contatti con i docenti referenti del viaggio delle classi o sezioni, le Agenzie, l'ufficio di segreteria e il Dirigente Scolastico;
- tra i docenti accompagnatori, il Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione, indica il docente referente del viaggio, che avrà l'incarico di tenere i rapporti con le famiglie e con il docente responsabile.

Art.5 -Modalità organizzative

La scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative, in modo che siano compatibili con l'attività didattica, nonché le destinazioni e la durata.

Ogni anno i docenti predispongono il Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della sezione/classe, avendo cura di una distribuzione equilibrata nel corso dell'anno delle attività (progetti PTOF, uscite). Il Piano delle uscite di ciascuna classe dovrà essere illustrato ai Genitori in appositi incontri.

Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Per dare modo al DS di concedere l'autorizzazione in tempi utili, il docente referente dovrà consegnare gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 15 gg prima della data dell'uscita, nel caso sia richiesto l'uso di pullman privati; anche il giorno precedente per uscite a piedi nel quartiere. Solo dopo l'autorizzazione del DS, è possibile effettuare l'uscita.

¹ 1Per orario scolastico si intende quello (diversificato) di cui al link:

<http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/orario-calendario-scolastico/233-orari-funzionamento>



Art.6 - Programmazione, destinazioni e durata

Viaggi di cui alle lettere c, d, e, f dell'art.3, ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive, non potranno avvenire nell'ultimo mese di lezione.

Uscite didattiche e visite guidate (di cui all'art.3, lettere b e c) potranno avvenire nell'ambito del territorio provinciale o di province confinanti (anche di altra regione).

I viaggi d'integrazione culturale e quelli connessi ad attività sportive potranno avvenire su tutto il territorio nazionale, o all'estero.

Nella scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria:

- le uscite non devono superare, di norma, la durata di dodici ore (con partenza non prima delle ore 7.30 e rientro non oltre le 19.30);
- è comunque escluso il pernottamento salvo casi eccezionali, da valutare volta per volta, con decisione della Giunta Esecutiva.

Di norma, nella scuola Secondaria di I° grado:

- la partenza dei viaggi non potrà avvenire prima delle ore 6 del mattino; il rientro, entro le ore 23 dell'ultimo giorno;
- i viaggi d'integrazione e quelli connessi ad attività sportive, di norma, non supereranno i 5 giorni consecutivi.

Art.7 - Accompagnatori

Accompagnatori degli alunni nei viaggi d'istruzione di cui all'art.3 possono essere solo docenti nominati dal DS, viste le proposte dei Consigli di Classe, Sezione e Intersezione. Il personale ATA può eccezionalmente svolgere funzione di accompagnatore in qualità di supporto ai docenti per la vigilanza dei minori.

Il viaggio di istruzione presuppone una adeguata programmazione didattica e culturale e rientra tra le attività integrative della scuola; per questo gli accompagnatori dovrebbero essere individuati tra i docenti di materie attinenti le finalità del viaggio.

Si fa propria l'indicazione dell'art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291, che precisava: "...si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta".

In ogni viaggio deve essere previsto almeno un accompagnatore in qualità di sostituto ogni 2 accompagnatori designati.

Nel caso in cui faccia parte della classe che partecipa al viaggio un alunno disabile, il consiglio di classe, sezione, intersezione deve valutare come assicurargli l'assistenza necessaria durante il viaggio, ricorrendo anche a persone esterne alla scuola (genitori, educatori), che si dichiarano disponibili. In ogni caso, di norma, sarà previsto almeno uno specifico accompagnatore ogni due alunni con disabilità.

Tra i docenti accompagnatori, il Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione, indica il docente referente del viaggio, che si assume i seguenti obblighi:

- stesura della progettazione del viaggio in tutte le sue parti (in collaborazione con la funzione strumentale (Mobilità, Formazione, Territorio)
- stesura di una relazione sul viaggio effettuato che consenta anche di valutare la congruenza degli obiettivi raggiunti con quelli programmati e la qualità dei fornitori dei servizi



Tutti i docenti accompagnatori, naturalmente, si assumono l'obbligo di assistenza e sorveglianza permanente sugli studenti durante il viaggio

Sentito il parere del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione, è ammessa la partecipazione dei soli genitori (o esercenti la potestà genitoriale) degli alunni a tutte le tipologie di viaggio previste nell'art.3, fermo restando che la responsabilità per la vigilanza spetta ai docenti.

Art.8 - Destinatari

Alle visite guidate e ai viaggi di cui all'art.3 potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole dell'Istituto. E' opportuno che i viaggi vengano effettuati la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte.

Gli alunni che non partecipano alle uscite, alle visite e ai viaggi sono tenuti alla frequenza delle lezioni.

Tutti i partecipanti ai viaggi e alle visite (accompagnatori e alunni) dovranno essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art.9 - Consenso delle famiglie

È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Il consenso scritto da parte delle famiglie dovrà essere preventivamente acquisito per tutte le iniziative di cui alle lettere B-C-D-E dell'Art.3, mentre per le visite guidate a piedi in orario scolastico sarà sufficiente che le famiglie vengano opportunamente e preventivamente informate dall'insegnante con avviso scritto.

Art. 10 - Oneri finanziari

L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione, quando non siano possibili contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o quando la visita non sia offerta da Enti pubblici o privati, è ripartito tra i genitori degli alunni che partecipano all'iniziativa.

"Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connesse ad attività sportive dovranno essere imputate agli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati" (C.M. 291/1992 punto 11.1).

Anche le quote di Enti e istituzioni diverse dovranno sempre essere versate sul bilancio dell'Istituto.

Il contributo a carico delle famiglie degli alunni sarà versato dai genitori sul conto corrente bancario- IBAN IT08J0538740443000000195874 o sul conto corrente postale N.001008741264

Art.11 - Fondo di solidarietà

Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni dicarattere economico. Per favorire la partecipazione ai viaggi e alle visite anche degli studenti le cui famiglie sono in difficoltà economiche, è istituito il fondo di solidarietà, alimentato da contributi volontari e individuato in apposita voce di bilancio. Tale fondo viene alimentato:

- a) utilizzando il 5% dei contributi volontari di sponsor che a qualsiasi titolo versano denaro all'istituto;
- b) utilizzando la quota di gratuità residue previste dal contratto assicurativo in essere;
- c) utilizzando il 10% delle raccolte fondi effettuate tramite iniziative benefiche attivate dall'istituto (es. mercatini di Natale).

I ragazzi di famiglie con difficoltà economiche potranno richiedere ed ottenere, su motivata segnalazione dei docenti, un contributo per la copertura parziale (massimo del 50%) della quota di partecipazione; il contributo



è concesso con delibera della Giunta Esecutiva che viene - con l'approvazione del presente regolamento - a ciò delegata.

Art.12 - Mezzi di trasporto e agenzie di viaggio

Laddove possibile, ci si avvarrà dei mezzi di trasporto pubblici. In mancanza di detti mezzi, o se ritenuto più opportuno, l'Istituto provvederà all'appalto del trasporto presso ditte o agenzie private, secondo la normativa vigente e il proprio regolamento per l'acquisizione di beni e servizi.

Art.13 - Garanzie di sicurezza

L'agenzia o ditta prescelta dovrà produrre alla segreteria della scuola una dichiarazione, da acquisire agli atti, che garantisca il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti (Si farà, in particolare, riferimento a quanto previsto dalla Nota MIUR prot.n. 674 del 03/02/2016 e al Vademecum elaborato dalla Polizia stradale allegato alla stessa).

Tutte le uscite, le visite e tutti i viaggi avranno come sede di partenza e di arrivo il plesso scolastico di appartenenza o la sede centrale dell'Istituto.

Ai docenti è fatto divieto di usare mezzi personali per il trasporto degli alunni.

Art.14 - Norme transitorie e finali

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento approvato con delibera del Consiglio d'Istituto annulla e sostituisce ad ogni effetto qualsiasi regolamento precedente e, integrato dal documento recante "Regole di comportamento e adempimenti", viene assunto tra gli allegati del Regolamento d'Istituto.